

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 40-1113

L.241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) art. 2. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale.

A relazione degli Assessori Maccanti, Quaglia:

Premesso che:

la legge n. 241 del 07/08/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), disciplina, all'articolo 2, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

la legge n. 69 del 18/06/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), ha apportato importanti modifiche alla legge n. 241/1990 relativamente alla riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Atteso che l'articolo 2 della legge n. 241/1990 così come da ultimo modificata:

- prevede, al comma 2, il termine di trenta giorni come termine ordinario di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali, nel caso in cui non vi siano differenti previsioni ad opera di disposizioni di legge oppure di provvedimenti adottati con le formalità previste ai commi 3 e 4 del medesimo articolo;

- prevede, al comma 3, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuati termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali mentre gli enti pubblici nazionali possono stabilire termini non superiori a novanta giorni entro i quali concludere i procedimenti di propria competenza, secondo i propri ordinamenti;

- consente, al comma 4 di prevedere termini superiori ai novanta giorni ma inferiori ai centoottanta esclusivamente nei casi in cui emergano profili di sostenibilità dell'organizzazione amministrativa, di contemperamento degli interessi pubblici tutelati nonché valutazioni eccezionali sulla complessità del procedimento.

Visto che:

l'articolo 10 della legge n. 69/2009 ha introdotto il comma 2 bis all'articolo 29 della legge n. 241/1990;

il comma 2 bis dell'articolo 29 della legge n. 241/1990 stabilisce che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, gli obblighi per la Pubblica amministrazione di:

garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo;

individuare un responsabile;

concludere il procedimento entro il termine prefissato;

assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa;

fissare la durata massima dei procedimenti.

Considerato che:

l'articolo 7 comma 3 della legge n. 69/2009 stabilisce che le Regioni e gli Enti locali devono adeguarsi ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 69/2009, fissata per il 04 luglio 2010;

con Circolare protocollo 3503/DB0502 del 24/02/2010 avente ad oggetto: "Prime indicazioni sulle recenti modifiche apportate alla legge 7 agosto 1990, n. 241 relativamente ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Criteri per il censimento", a cura del Nucleo per la

semplificazione, è stato disposto il censimento dei procedimenti regionali al fine di adeguare i termini di conclusione alle disposizioni della novellata legge n. 241/1990.

Nelle more della revisione della legge regionale n. 7/2005 e dell'adozione del regolamento regionale di definizione dei termini, così come previsto dal Decreto 12 gennaio 2010 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, vengono individuati i termini di conclusione dei procedimenti prefissati.

Visto che:

nell'ambito della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, a seguito del censimento dei procedimenti amministrativi effettuato tenendo conto delle indicazioni operative fornite dal Nucleo per la semplificazione, sono state individuate le tipologie di procedimento contenute negli allegati A) e B);

si è evidenziata quale ragione giustificatrice dei termini dei procedimenti di cui all'allegato B) (Procedimenti i cui termini di conclusione sono previsti fino ad un massimo di 180 giorni), la "Particolare complessità del procedimento" di seguito dettagliata per ogni procedimento:

1) Concessione ed erogazione di contributi a EE.LL. e loro forme associative per la realizzazione di progetti di cooperazione decentrata in africa sub-sahariana (L.R. 67/1995 e s.m.i.).

2) Concessione ed erogazione di contributi a soggetti privati senza fine di lucro per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo in africa sub-sahariana L.R. 67/1995 e s.m.i.).

3) Concessione ed erogazione di contributi a EE.LL. e loro forme associative e a soggetti privati senza fine di lucro per la realizzazione di iniziative per la creazione di professionalità e mestieri in africa sub-sahariana (L.R. 67/1995 e s.m.i.).

4) L.L.R.R. 67/95- 50/94 – 41/92 concessione di contributi a favore di enti locali piemontesi per il finanziamento di iniziative di cooperazione decentrata.

5) L.R. 15/09. concessione di contributi a favore di comuni piemontesi per iniziative realizzate nell'ambito di gemellaggi tra comunità del piemonte e comunità di paesi esteri.

Tale tipologia di procedimenti riguarda l'analisi di progetti complessi che prevedono attività in Piemonte e in Paese Esteri ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi.

La particolare complessità di tali procedimenti, concentrati in uno stesso periodo dell'anno, risiede nella valutazione tecnica ed economica delle proposte progettuali, che prevede l'esame della fattibilità delle attività, l'analisi dei preventivi di spesa e la valutazione dei costi e delle tempistiche indicate relativamente agli interventi da realizzarsi in Piemonte e nei Paesi Esteri, articolata in un momento di analisi e in uno successivo di valutazione comparativa collegiale delle proposte da parte di un apposito gruppo di lavoro, resa complicata dal multilinguismo della documentazione presentata.

6) L.R. 67/95. concessione di contributi alle province piemontesi per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sui temi della pace, cooperazione e solidarietà internazionale.

La particolare complessità di tale procedimento risiede nella valutazione tecnica ed economica delle proposte progettuali, che prevede l'esame della fattibilità delle attività, l'analisi dei preventivi di spesa e la valutazione dei costi e delle tempistiche indicate relativamente agli interventi da realizzarsi, articolata in un momento di analisi e in uno successivo di valutazione comparativa collegiale delle proposte da parte di un apposito gruppo di lavoro.

La concertazione bilaterale con le Amministrazioni Provinciali, che richiede anche un confronto con soggetti interni ed esterni al territorio provinciale, nella quale vengono approfonditi i contenuti delle iniziative e valutate le eventuali sinergie, concorre a rendere complesso tale procedimento.

7) Procedimento per la concessione di contributi finanziari a sostegno delle attività promozionali estere svolte dai Consorzi Export tra piccole e medie imprese, industriali, artigianali agroalimentari e turistico-alberghieri in applicazione della legge n. 83 del 21.02.1989 e dell'art. 10 della legge n. 394 del 29.07.1981.

Tale tipologia di procedimento riguarda la valutazione dell'attività promozionale svolta all'estero da parte delle piccole e medie imprese piemontesi raggruppate in Consorzi per il commercio estero (c.d. export). I contributi sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

La complessità del procedimento deriva dalla necessità di prestare particolare attenzione nella valutazione del soggetto ammissibile, che richiede competenze specifiche in campo giuridico ed economico e che presuppone l'acquisizione di informazioni e approfondimenti in materia di promozione internazionale, nonché da un'analisi tecnico-economica di ammissibilità delle attività realizzate, oltre che dall'elevato numero di domande.

8) L.R. 34/2004 Procedimento per la concessione di voucher per le spese di promozione all'estero in occasione di fiere.

Tale tipologia di procedimento riguarda l'attribuzione di contributi alle imprese per il sostegno alla partecipazione a fiere o per la realizzazione di progetti di inserimento sul mercato estero.

L'articolata valutazione delle proposte progettuali, che comprende un'analisi di coerenza tecnico-economica, oltre a richiedere specifiche competenze nel campo giuridico, economico e del promozione internazionale, si presenta particolarmente complessa sia per l'elevato numero di domande che per la necessità di un raccordo e coordinamento tra l'Amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione che dispongono di apposite piattaforme informatiche. Il procedimento è interamente gestito da Finpiemonte S.p.a.

Quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di individuare i termini di conclusione dei procedimenti di durata non superiore a 90 giorni, elencati nell'allegato A);

di individuare i termini di conclusione dei procedimenti di durata compresa tra 90 e 180 giorni, elencati nell'allegato B),

entrambi facenti parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato